

ITALIA LAVORO S.P.A.

**Progetto per l'inserimento socio - lavorativo di fasce vulnerabili
di migranti
INSIDE - INSerimento Integrazione NordSud inclusionE
Fondo Politiche Migratorie**

CUP: *156D13000420001*

FONDI DISPONIBILI: 3.700.000,00

1. Premessa

L'incremento del fenomeno migratorio rende necessario migliorare il sistema nazionale di accoglienza e di inserimento socio-lavorativo dei titolari di protezione internazionale ospitati nel Sistema di Protezione per richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR). In base all'ultimo rapporto SPRAR nel 2014 sono state circa 65.000 le istanze di protezione internazionale (con un incremento del 144% rispetto al 2013) presentate alle Commissioni per il riconoscimento dello status di rifugiato che hanno esaminato circa 36.330 domande, di queste il 13% hanno ottenuto lo status di rifugiato, il 24% la protezione sussidiaria e per il 24% è stato proposto il rilascio di un permesso per motivi umanitari. Al 1° giugno 2015 le domande di protezione internazionale presentate alla Commissione risultano circa 25.000. Alla luce dei numeri ingenti sopra indicati, la Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 ha sancito l'Intesa sul Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, prevedendo lo SPRAR quale sistema nazionale di protezione e accoglienza dei richiedenti/titolari di protezione internazionale. Il numero degli accolti nella rete SPRAR nel corso del 2014 è pari a circa 23.000 persone. Nel mese di ottobre 2015 è stato pubblicato un bando per l'ampliamento di 10.000 posti a disposizione nel circuito SPRAR.

La programmazione nazionale 2014 - 2020 dei fondi europei FSE e FAMI prevede, tra l'altro, azioni da attuare d'intesa con le Regioni, volte al rafforzamento delle competenze e all'inserimento socio lavorativo di migranti in condizione di vulnerabilità con particolare attenzione ai richiedenti e titolari di protezione internazionale che hanno titolo per lavorare in Italia.

Il Progetto per l'inserimento socio - lavorativo di fasce vulnerabili di migranti - INSIDE rappresenta un'azione pilota per sperimentare un modello di interventi strutturati di integrazione, *empowerment* e inserimento socio lavorativo rivolti al target di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale, da attuare su scala più ampia, nell'ambito della programmazione sessennale del FSE e del FAMI.

2. Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 352, 24 dicembre 2013);
- "Piano per l'integrazione nella sicurezza Identità e Incontro" (approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2010), che individua i cinque assi basilari su cui sviluppare con successo il percorso di integrazione del migrante.

Tirocini

- "Linee -guida in materia di tirocini" - Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, approvato dalla Conferenza Stato - Regioni in data 24 gennaio 2013;
- art.9 co. 8 della legge 9 agosto 2013, n. 99, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti";
- normative adottate, in materia, dalle singole Regioni e Province Autonome, a seguito del recepimento delle Linee guida in materia di tirocini ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, approvato dalla Conferenza Stato - Regioni in data 24 gennaio 2013;
- Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull'immigrazione, art 27).

Protezione internazionale

- D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";

- D.Lgs. 28 gennaio 2008, n.25 “Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”;
- Art. 20 D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”;
- Regolamento UE n.604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione);
- D.Lgs 13 febbraio 2014 n. 12 “Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale”;
- D.Lgs 21 febbraio 2014, n. 18 “Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta”;
- Conferenza unificata Stato Regioni ed Enti locali sul Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati del 10 Luglio 2014;
- Conferenza unificata Stato Regioni sul Piano sull’accoglienza del 15 Luglio 2015;
- D.P.R. del 12 gennaio 2015, n. 21 “Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale” a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
- Circolare del Ministero dell’Interno del 18 maggio 2015 su residenza e rinnovo del permesso di soggiorno;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 142 di Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Decreto di concessione

- Decreto Direttoriale del 30 dicembre 2013 di approvazione e di ammissione a contributo del Progetto “INSIDE - INSerimento Integrazione NordSuD inclusionE” (di seguito, anche “il Progetto”) presentato da Italia Lavoro a valere sul Fondo Politiche Migratorie – Anno 2013, con registrazione in Corte dei Conti del 20 gennaio 2014.

3. Finalità dell’intervento

L’obiettivo dell’intervento è la promozione, su tutto il territorio nazionale, di azioni mirate all’inserimento socio lavorativo di persone titolari di protezione internazionale, ospitate nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (di seguito, anche “SPRAR”). Il Progetto prevede il riconoscimento di 672 “doti individuali di inserimento socio-lavorativo” per la costruzione di percorsi individualizzati e l’erogazione di un mix di servizi e misure di politica attiva del lavoro finalizzati a qualificare le competenze e favorire l’occupazione, anche in mobilità territoriale, dei destinatari dell’intervento. Le attività potranno essere realizzate su tutto il territorio italiano.

4. Definizioni

Nel presente Avviso si intendono con i seguenti termini:

- Destinatari: le tipologie di soggetti indicate al § 5;
- Beneficiari: i soggetti proponenti, ovvero i soggetti attuatori degli interventi ammessi al finanziamento pubblico indicati al § 6;
- Soggetto ospitante: il soggetto, pubblico o privato, presso cui è svolto il tirocinio;

- Dote: dispositivo per poter accedere alle attività di politica attiva del lavoro, attraverso la costruzione di Piani di Azione Individuali (PAI);
- SPRAR: Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, costituito con Legge 189/2002 dalla rete degli enti locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

5. Destinatari

I destinatari dei percorsi di inserimento socio lavorativo e di integrazione (di seguito, anche "doti individuali di inserimento socio-lavorativo") previsti dal presente Avviso sono i titolari di protezione internazionale ospitati nelle strutture della rete dello SPRAR, dislocate su tutto il territorio nazionale.

6. Beneficiari (soggetti proponenti)

I beneficiari sono i soggetti autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione a livello nazionale ai sensi del D.lgs. n. 276/2003 Titolo II – Capo I e s.m.i e i soggetti pubblici e privati accreditati dalle Regioni all'erogazione dei servizi per l'impiego e del lavoro (cfr. normativa adottata dalle Regioni e Province Autonome, a seguito del recepimento delle Linee guida in materia di tirocini, approvate dalla Conferenza Stato – Regioni e Province autonome in data 24 gennaio 2013).

Nell'ipotesi in cui il proponente abbia natura di ente pubblico, ovvero sia ente di diritto privato in controllo pubblico, ovvero svolga funzioni pubbliche finanziate da fondi pubblici, non è prevista l'erogazione del contributo destinato al soggetto proponente. In tale ipotesi si procederà esclusivamente al pagamento dell'indennità di frequenza spettante al destinatario e all'erogazione del contributo previsto per il soggetto ospitante per il tutoraggio aziendale.

7. Attività ammissibili a contributo

Le finalità dell'intervento saranno conseguite mediante finanziamento di doti individuali di inserimento socio-lavorativo.

Per ogni dote è previsto il riconoscimento di un contributo ai soggetti proponenti per lo svolgimento di attività volte a favorire l'inserimento socio-lavorativo, un'indennità di frequenza ai destinatari per la partecipazione al percorso di tirocinio, un contributo ai soggetti ospitanti i tirocini per l'attività di tutoraggio aziendale.

Le attività ammissibili a finanziamento nell'ambito della dote di inserimento socio-lavorativo si strutturano come segue:

A. AREA SERVIZI DI ACCOGLIENZA E PRESA IN CARICO

- Bilancio delle competenze**, inteso quale azione consulenziale a forte valore orientativo, finalizzato a mettere in evidenza gli apprendimenti formali e non formali del destinatario. Tale attività consente, dunque, di analizzarne le competenze, attitudini e motivazioni con l'intento di supportare la definizione di un progetto individualizzato e sostenibile di qualificazione o di inserimento nel mondo del lavoro.
- Definizione del Piano di Azione Individualizzato (PAI)** in ragione dei bisogni, risorse, potenzialità ed aspirazioni del singolo destinatario.

B. AREA SERVIZI DI FORMAZIONE

- Tutoring e accompagnamento al training on the job**, quale opportunità, in affiancamento, di conoscenza diretta del mondo del lavoro e di una specifica professionalità. Si tratta, dunque, di esperienze classificabili come work-experience e/o di tirocinio formativo che possono avere differenti finalità di carattere esplorativo, conoscitivo, di inserimento e di integrazione socio lavorativa.

C. AREA SERVIZI AL LAVORO

- i. **Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro**, con l'obiettivo di sostenere il destinatario nell'acquisire competenze e capacità utili a promuoversi attivamente nel mondo del lavoro e facilitarne l'inserimento occupazionale. Si intende in questo senso favorire l'attivazione del destinatario e lo sviluppo di abilità di ricerca attiva del lavoro, supportandolo nella predisposizione di un progetto professionale e di piani di ricerca operativa.
- ii. **Coaching**, finalizzato a valorizzare e sviluppare le competenze e le potenzialità personali, attraverso un processo di training personalizzato, basato su interventi di sistematizzazione e rivisitazione delle conoscenze e su tecniche di accompagnamento all'autonomia, con particolare riferimento all'accesso abitativo.
- iii. **Scouting aziendale e ricerca del lavoro**. Finalizzato alla definizione del piano di ricerca attiva del lavoro e all'assistenza nel contatto con le aziende, alla raccolta e alla diffusione del curriculum vitae; alla ricerca e segnalazione delle opportunità di lavoro, alla gestione del contatto anche attraverso visite in azienda, alla valutazione dei profili professionali ricercati dalle aziende.

8. Risorse finanziarie

Le risorse destinate al finanziamento delle doti individuali di inserimento socio-lavorativo di cui al presente Avviso sono pari a **€ 3.700.000,00**, a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie – Anno 2013. L'importo sarà destinato al finanziamento di 672 "doti individuali di inserimento socio-lavorativo", secondo quanto definito negli articoli successivi, ferma restando la possibilità di incrementare tale misura massima, ad invarianza delle risorse finanziarie disponibili, per effetto di eventuali economie maturate.

9. Articolazione, valore e riconoscibilità della dote

La filiera di attività definita per ciascun percorso individualizzato dovrà risultare coerente con l'articolazione, in termini di attività e durata, prevista dalle seguenti tabelle.

La durata indicata rappresenta il limite minimo ai fini del riconoscimento della dote individuale, fermo restando che i soggetti proponenti potranno prevedere attività ulteriori o una maggior durata delle stesse.

Attività svolte dagli operatori del soggetto proponente (modalità di rendicontazione a costi standard)

Area di Servizio	Attività	Durata (in ore, 1 ora=60 minuti) per DOTE INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO
A. Area Servizi di accoglienza e presa in carico	Bilancio delle competenze	6
	Definizione del Piano di Azione Individuale (PAI)	4
Totale Area di servizio A		10
B. Area Servizi di formazione	Tutoring e accompagnamento al training on the job (tutoraggio didattico)	40
Totale Area di servizio B		40
C. Area Servizi al lavoro	Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro	6
	Coaching	4
	Scouting aziendale e ricerca del lavoro	4
Totale Area di servizio C		14
TOTALE ORE		64

Attività svolte dagli operatori del soggetto ospitante (modalità di rendicontazione a costi standard)

Area di Servizio	Attività	Durata (in ore, 1 ora=60 minuti) per DOTE INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO
B. Area Servizi di formazione	Tutoring e accompagnamento al training on the job (tutoraggio aziendale)	16
Totale Area di servizio		16

Attività svolte dai destinatari (indennità riconosciuta al raggiungimento del 70% delle ore di presenza mensili)

Area di servizio	Attività	Durata (in mesi e ore) per DOTE INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO
B Area Servizi di formazione	Tirocinio	6 mesi, 720 ore massime e 480 minime
Totale Area di servizio		6 mesi

Al presente Avviso si applicano, *per relationem*, le disposizioni di semplificazione introdotte dal Regolamento (CE) 396 del 6 maggio 2009, che ha modificato il regolamento (CE) n. 1081/2006 per estendere le tipologie di costi ammissibili a un contributo del FSE, con particolare riferimento all'opzione "tabelle standard di costi unitari c.d. a processo".

Ai fini della determinazione del valore della dote individuale è stata realizzata un'indagine dedicata, relativa all'implementazione delle opzioni di semplificazione dei costi di cui al citato Reg. CE 396/2009, condotta su tutte le Regioni italiane che hanno definito standard di servizio comparabili. L'analisi in questione ha specificamente riguardato i parametri di costo standard adottati dalle diverse Autorità di Gestione FSE con riferimento a servizi e prestazioni uguali o analoghe a quelle previste nell'ambito del presente Avviso.

In particolare, coerentemente con la scelta di adottare l'opzione di semplificazione "tabelle standard di costi unitari c.d. a processo", il valore effettivo del contributo riconoscibile per la parte afferente ai servizi di politica attiva sarà determinato sulla base della seguente relazione:

$$\text{Spesa ammissibile} = \text{€ } 31,25 \text{ (Unità di costo standard)} \times \text{n. ore di prestazioni certificate.}$$

Si specifica inoltre che, ai fini della determinazione del valore del contributo, tutte le attività dovranno essere erogate:

- In presenza del destinatario
- con modalità individuale, sulla base del rapporto 1 operatore - 1 destinatario. Attività realizzate in presenza di più destinatari non saranno ammesse a contributo.
- secondo unità minime di 1 (una) ora di prestazione equivalente a 60 minuti ; non saranno riconosciute frazioni rispetto a tale unità minima
- e debitamente certificate sulla base di registri presenza vidimati.

L'importo della dote individuale è determinato **nella misura massima** di € 5.500,00 così ripartita:

- A. € 2.000,00 riconosciuti al soggetto proponente a fronte di un percorso di inserimento socio lavorativo e di integrazione della durata di 64 ore (€ 31,25 /ora x 64 ore = € 2.000,00)
- B. € 500,00 per il soggetto ospitante come contributo per il tutoraggio aziendale di 16 ore (€31,25 /ora x 16 ore = € 500,00)
- C. € 3.000,00 per il destinatario, come indennità di frequenza del tirocinio di 6 mesi (€ 500,00 al mese per un massimo di complessivi € 3.000,00, lordi per ciascun tirocinante per tutto il semestre di tirocinio).

Gli importi relativi ai punti A e B sono da intendersi al lordo di eventuali ritenute di legge e/o di ogni altro eventuale onere accessorio¹.

Nel rispetto del principio del "*de minimis*", i soggetti proponenti potranno presentare domande di contributo per importi tali da non oltrepassare la soglia comunitaria di contributi percepiti nel triennio di riferimento (esercizio in corso e due esercizi precedenti). Per gli effetti, il soggetto proponente dovrà autocertificare sia in fase di presentazione della domanda che in fase di richiesta del contributo, di non aver percepito aiuti in misura superiore al "*de minimis*" e che i contributi richiesti nell'ambito del presente Avviso non comportano il superamento della soglia comunitaria per sé e per le proprie eventuali controllate.

Il principio "*de minimis*" si applica anche al soggetto ospitante.

10. Durata degli interventi

Lo sviluppo delle varie fasi di attività dovrà seguire una logica temporale coerente con gli obiettivi e le finalità previste dal singolo percorso, così come specificato nel successivo paragrafo 13.

Le attività potranno essere avviate a seguito della pubblicazione sul sito di Italia Lavoro dell'elenco dei soggetti idonei e dovranno concludersi entro il termine perentorio del 31 agosto 2016, ferma restando la disponibilità delle risorse economiche. Italia Lavoro si riserva la facoltà di concedere proroghe a tale termine, qualora ne ricorrano le condizioni.

11. Modalità di presentazione delle domande di partecipazione

A pena di esclusione le domande di partecipazione dovranno essere inviate a Italia Lavoro S.p.A., a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo **inside@pec.italialavoro.it**, indicando obbligatoriamente nell'oggetto "Progetto INSIDE" a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito di Italia Lavoro del presente Avviso e non oltre le ore 13.00 del 1 febbraio 2016.

Il termine è perentorio, non si terrà conto delle domande pervenute oltre tale termine. Faranno fede la data e l'ora indicate nel messaggio del gestore del servizio di Posta Elettronica Certificata.

A tal fine è fatto obbligo al soggetto proponente di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata per l'invio della domanda e che sarà considerata valida ad ogni effetto di legge per ogni successiva comunicazione ufficiale inerente l'Avviso.

Per la presentazione della domanda dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, la modulistica allegata al presente Avviso:

- Modello A (Domanda di partecipazione all'Avviso)
- Modello B (Scheda anagrafica del soggetto proponente).

¹ Si precisa che per i contributi a valere su Fondi Nazionali è operata la ritenuta d'acconto del 4%

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, digitalizzata mediante scansione e inviata con allegata la fotocopia di un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità e contenente le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, su cui verrà effettuato un controllo ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Ciascun ente proponente non potrà presentare domande per più di 30 "doti individuali di inserimento socio-lavorativo".

In particolare, per la verifica sulla regolarità contributiva, Italia Lavoro procederà all'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

La condizione della regolarità contributiva deve essere mantenuta sino al momento dell'erogazione del contributo.

In caso di documentazione incompleta o irregolare, il soggetto non sarà considerato idoneo a partecipare.

12. Esame delle domande

A seguito della verifica della documentazione e a partire dal trentesimo giorno successivo all'apertura dell'Avviso, sarà pubblicato il primo elenco dei soggetti proponenti idonei e non idonei.

Gli elenchi successivi saranno pubblicati con cadenza quindicinale, a meno che il numero e la complessità delle domande pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Successivamente saranno comunicate ai soggetti ammessi, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione, le informazioni per attivare le credenziali di accesso al sistema informativo messo a disposizione da Italia Lavoro.

La presentazione della domanda, la sua validazione e l'inclusione nell'elenco pubblicato sul sito di Italia Lavoro non conferiscono alcun diritto al soggetto proponente rispetto all'erogazione dei contributi previsti. L'elenco pubblicato non costituisce graduatoria.

13. Avvio delle attività

Entro una settimana dalla pubblicazione dell'elenco dei soggetti idonei, Italia Lavoro comunicherà l'elenco degli Enti locali titolari dei progetti SPRAR. Per certificare che il destinatario sia effettivamente inserito in un progetto SPRAR è necessario che il soggetto proponente acquisisca dall'Ente locale presso il quale ha sede il progetto una dichiarazione, regolarmente firmata e protocollata dal servizio competente, che attesti l'effettiva presenza del destinatario presso la struttura SPRAR.

Individuati i destinatari, i soggetti proponenti idonei potranno iniziare con la fase di presa in carico (area di servizio A). I soggetti proponenti sono tenuti a caricare sul sistema informativo messo a disposizione da Italia Lavoro l'anagrafica del tirocinante del soggetto ospitante presso il quale si intende attivare il tirocinio e tutte le informazioni relative alle attività del PAI, a preventivo e a consuntivo. Il registro delle attività dell'area di servizio A dovrà essere vidimato dalla Direzione Territoriale del Lavoro competente prima dell'avvio delle attività.

Ferma restando l'obbligatorietà dell'inserimento sul sistema informativo messo a disposizione da Italia Lavoro dei dati dei soggetti coinvolti, i soggetti proponenti potranno utilizzare, per progetto formativo e convenzione, i modelli previsti dalle Regioni e Province Autonome, oppure avvalersi di quelli generati dal sistema informativo messo a disposizione di Italia Lavoro successivamente all'inserimento dei dati.

Successivamente i soggetti proponenti dovranno, a pena di decadenza, inviare via e-mail all'indirizzo inside@italialavoro.it i seguenti documenti, entro il termine perentorio del 15 febbraio 2016:

- dichiarazione del Comune presso il quale ha sede il progetto, regolarmente firmata e protocollata dal servizio competente, che attesti l'effettiva presenza del destinatario presso la struttura SPRAR;
- il Piano di Azione Individuale (PAI);
- il Bilancio delle Competenze (BdC);
- Progetto di tirocinio formativo;
- lo schema di convenzione di tirocinio;
- i registri del tirocinio e delle attività non formative debitamente vidimati dalla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) competente.

La documentazione pervenuta sarà sottoposta a verifica da parte di Italia Lavoro e, se ritenuta idonea e congrua, sarà rilasciato, via posta certificata, il nullaosta ad avviare le ulteriori attività previste dalla dote individuale di inserimento socio lavorativo (area B e C).

I soggetti non ammessi alle attività delle aree B e C riceveranno comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata. Gli stessi non potranno vantare alcun diritto su Italia Lavoro SpA per le attività realizzate con riferimento all'area di servizio A "Accoglienza e presa in carico".

Per una descrizione dettagliata della fase di avvio delle attività e dell'intera procedura si veda il documento "Allegato tecnico", che costituisce parte integrante del presente Avviso.

14. Riconoscimento del contributo

A pena di inammissibilità al contributo, per ciascun percorso, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- le attività previste dall'Area di Servizio A (Servizi di accoglienza e presa in carico) sono obbligatorie e propedeutiche allo svolgimento delle attività previste dall'Area di Servizio B (Servizi di formazione) e C (Servizi al lavoro).
Nel caso in cui, per un determinato destinatario, non risultino erogate e certificate tutte le ore afferenti all'area A, così come analiticamente esplicitate nell'ambito dell'art 9, non sarà riconosciuto alcun contributo;
- la durata del tirocinio deve essere di sei mesi;
- l'attività di tirocinio potrà avere una durata sino ad un massimo di 30 ore settimanali (per un totale di 720 ore massime nell'arco dei sei mesi) e non potrà essere inferiore alle 20 ore settimanali (per un totale di 480 ore nei sei mesi); inoltre le ore di frequenza non potranno superare le 6 ore giornaliere;
- il progetto formativo dovrà prevedere la realizzazione di una specifica ed adeguata unità formativa, da svolgersi durante il periodo di tirocinio, finalizzata all'acquisizione di competenze relative all'organizzazione e sicurezza del lavoro, ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese, da svolgere entro e non oltre il secondo mese di tirocinio, pena la decadenza del tirocinio (cfr. allegato tecnico)
- non potranno essere attivati percorsi a favore di destinatari che siano legati da rapporto di coniugio, parentela ed affinità entro il secondo grado con il legale rappresentante del soggetto proponente e del soggetto ospitante;
- Le prestazioni afferenti le diverse aree di servizio dovranno essere erogate coerentemente con quanto riportato nelle tabelle che seguono. In caso di disallineamenti non verranno riconosciute ammissibili al contributo:
 - le ore eccedenti il limite massimo o esatto definito per ogni mese di tirocinio;
 - tutte le ore erogate, in caso di mancato raggiungimento del livello quantitativo minimo o esatto definito per ogni mese di tirocinio.

Area B - Servizi di formazione (attività tutoraggio didattico)

1° mese	8 ore mese	Non più di 2 ore al giorno
2° mese	6 ore mese	Non più di 2 ore al giorno
3° mese	6 ore mese	Non più di 2 ore al giorno
4° mese	Minimo 4 massimo 8 ore mese	Non più di 2 ore al giorno
5° mese	Minimo 4 massimo 8 ore mese	Non più di 2 ore al giorno
6° mese	Minimo 4 massimo 8 ore mese	Non più di 2 ore al giorno

Area B - Servizi di formazione (attività tutoraggio aziendale)

1° mese	3 ore mese	Non più di 2 ore al giorno
2° mese	3 ore mese	Non più di 2 ore al giorno
3° mese	2 ore mese	Non più di 2 ore al giorno
4° mese	2 ore mese	Non più di 2 ore al giorno
5° mese	3 ore mese	Non più di 2 ore al giorno
6° mese	3 ore mese	Non più di 2 ore al giorno

Area C - Servizi al lavoro, da erogare a partire dal terzo mese di tirocinio

3° mese	4 ore mese	Non più di 2 ore al giorno
4° mese	3 ore mese	Non più di 2 ore al giorno
5° mese	3 ore mese	Non più di 2 ore al giorno
6° mese	4 ore mese	Non più di 2 ore al giorno

- l'indennità di frequenza del tirocinio verrà corrisposta per ciascuna mensilità per la quale sia stato raggiunto almeno il 70% delle ore previste nel percorso formativo in qualsiasi mese. In caso di mancato raggiungimento della soglia minima nessuna erogazione avrà luogo a favore del tirocinante, il quale non potrà vantare pretesa alcuna nei confronti di Italia Lavoro. Il tirocinio si intenderà definitivamente interrotto e sarà considerato concluso.
In caso di mancato raggiungimento del limite minimo del 70% di frequenza, tutte le ore di prestazione erogate nella medesima mensilità con riferimento alle aree di servizio B e C non verranno repute ammissibili.
- In caso di interruzione anticipata del tirocinio, prima del compimento del 3° mese di attività, nessun contributo verrà riconosciuto al proponente ed al soggetto ospitante, per le prestazioni erogate nell'ambito delle diverse aree di servizio.
- Nell'ipotesi in cui il tirocinio venga interrotto dopo il compimento del terzo mese di attività, sarà riconosciuto:
 - al soggetto proponente:
 - ✓ il contributo relativo all'Area di Servizio A "Servizi di accoglienza e presa in carico;
 - ✓ il contributo relativo all'Area di Servizio B "Servizi di formazione", in misura corrispondente alle ore effettivamente erogate ed ammissibili, previo raggiungimento di una soglia minima corrispondente al 50% delle ore complessivamente previste;
 - ✓ il contributo relativo all'Area di Servizio C "Servizi al lavoro", in misura corrispondente alle ore effettivamente erogate ed ammissibili;
 - al soggetto ospitante:
 - ✓ Il contributo relativo all'Area di Servizio B "Servizi di formazione", in misura corrispondente alle ore effettivamente erogate ed ammissibili, previo raggiungimento di una soglia minima corrispondente al 50% delle ore complessivamente previste.
- Ai fini della loro ammissibilità, tutte le attività dovranno inoltre essere erogate:
 - in presenza del destinatario;

- con modalità individuale, sulla base del rapporto 1 operatore - 1 destinatario. Attività realizzate in presenza di più destinatari non saranno ammesse a contributo;
 - secondo unità minime di 1 (una) ora di prestazione equivalente a 60 minuti ; non saranno riconosciute frazioni rispetto a tale unità minima;
 - debitamente certificate sulla base di registri presenza vidimati;
 - in giorni e/o orari diversi. Nessuna delle prestazioni oggetto di contributo potrà in alcun caso essere svolta in contemporanea con altre, previo il mancato riconoscimento di tutti i servizi prestati simultaneamente;
 - in conformità con il piano di prestazione esplicitato nelle tabelle sopra riportate.
- A pena di inammissibilità, le attività previste dall'Area di Servizio C (Servizi al lavoro) non dovranno essere erogate negli orari di svolgimento delle attività di tirocinio;
 - i tirocini dovranno essere realizzati in conformità con la normativa nazionale e regionale di riferimento.

Italia Lavoro si riserva la facoltà di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione delle attività.

15. Obblighi del soggetto proponente

Il soggetto proponente è tenuto a:

- a) osservare le normative, nazionali e regionali in materia di nelle materie oggetto dell'Avviso;
- b) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del settore di riferimento;
- c) applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- d) verificare e vigilare che il soggetto ospitante:
 - I. possa ospitare tirocini in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti indicati dalle Linee Guida in materia di tirocini approvate dalla Conferenza Stato- Regioni e Province autonome in data 24/01/2013 e dalle rispettive norme regionali;
 - II. sia in regola con la normativa in materia di disciplina del diritto al lavoro dei disabili;
 - III. applichi nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del settore di riferimento;
 - IV. sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
 - V. sia in regola con l'assolvimento degli obblighi in ordine alla normativa sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
- e) utilizzare un conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, L. 136/2010;
- f) predisporre gli atti necessari e conservare in originale la documentazione amministrativo-contabile per le visite ispettive;
- g) in attuazione di quanto previsto dai regolamenti comunitari, adottare un sistema contabile distinto, ovvero un'adeguata codificazione contabile, al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli. La contabilità inerente il progetto deve essere resa facilmente riscontrabile da parte degli organismi deputati alla verifica amministrativa *in itinere* ed *ex post*;
- h) presentare la domanda di contributo entro 30 gg. dalla chiusura dell'ultimo percorso di tirocinio, previa registrazione delle attività erogate e caricamento della domanda stessa sul sistema informativo messo a disposizione da Italia Lavoro. Il termine dei 30 giorni è perentorio. Decorso tale termine, nessuna domanda di contributo sarà ammessa;
- i) su semplice richiesta di Italia Lavoro esibire la documentazione originale;
- j) assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale interessato;
- k) agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive;

- l) fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste da Italia Lavoro entro i termini fissati;
- n) registrare e inserire i dati di propria competenza in relazione ai percorsi di inserimento lavorativo da attivare nel sistema informativo messo a disposizione da Italia Lavoro, utilizzando le credenziali di accesso rilasciate da Italia Lavoro;
- o) assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento nei percorsi di inserimento;
- p) garantire che destinatari e soggetti ospitanti siano informati del presente avviso e dei contributi previsti in loro favore;
- q) acquisire l'autorizzazione al trattamento dei dati dei destinatari e degli ospitanti.

In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto proponente, Italia Lavoro procederà al recupero delle eventuali somme erogate, fatte salve le spese sostenute e riconosciute ammissibili.

16. Modalità di erogazione

a. Indennità di frequenza per il destinatario

A fronte di un percorso di tirocinio della durata di sei mesi al destinatario sarà erogata una indennità di frequenza dell'ammontare di € 500,00 (cinquecento/00)/mese, per un massimo di € 3.000,00 (tremila/00) al lordo delle eventuali ritenute di legge.

L'indennità di frequenza verrà corrisposta per ciascuna mensilità per la quale sia stato raggiunto almeno il 70% delle ore previste nel percorso formativo. In caso di mancato raggiungimento della soglia minima, in ciascuna delle mensilità, nessuna erogazione avrà luogo a favore del tirocinante, il quale non potrà vantare pretesa alcuna nei confronti di Italia Lavoro; il tirocinio si intenderà definitivamente interrotto e sarà considerato concluso.

L'indennità di frequenza sarà erogata direttamente da Italia Lavoro sulla base della documentazione caricata sul sistema informativo dedicato, che dovrà essere prodotta dal soggetto proponente mese per mese e che attesti l'effettivo svolgimento del tirocinio. La procedura amministrativa prevede che l'indennità mensile sia erogata al destinatario 30 giorni dopo la chiusura della mensilità cui la richiesta di pagamento si riferisce. Qualora la mensilità dovesse terminare nei primi giorni del mese, il destinatario sarà pagato a 60 giorni dalla chiusura della mensilità. Il pagamento avverrà esclusivamente tramite bonifico su c/c bancario o postale. Si rimanda, per un maggior dettaglio al documento "Allegato tecnico", che costituisce parte integrante del presente Avviso.

b. Contributo in favore del beneficiario (soggetto proponente)

Per i soggetti proponenti è previsto un contributo massimo per ciascun percorso, di € 2.000,00 (duemila/00), corrispondente a 64 ore di attività regolarmente erogate e certificate.

L'erogazione del contributo al soggetto proponente avverrà secondo le seguenti modalità:

- Al termine dell'ultimo percorso di tirocinio sarà possibile inviare la domanda di contributo sottoscritta dal legale rappresentante. La domanda dovrà essere digitalizzata mediante scansione ed inviata con allegata la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto proponente all'indirizzo di posta elettronica certificata inside@pec.italialavoro.it. La domanda e la relativa documentazione dovranno essere compilate utilizzando i format che saranno resi disponibili dal sistema informativo. La registrazione delle attività erogate dal soggetto proponente dovrà avvenire sul medesimo sistema.

- Successivamente alla ricezione della domanda di contributo, corredata dalla dichiarazione “*de minimis*”, Italia Lavoro provvederà alla verifica della documentazione ai fini della determinazione dell’ammissibilità e della determinazione del contributo spettante. In tale fase Italia Lavoro potrà richiedere integrazioni documentali o supplementi di istruttoria indicando agli enti proponenti il termine perentorio di presentazione. Ai fini dell’erogazione del contributo, il soggetto richiedente dovrà essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili. Italia Lavoro, prima di provvedere al pagamento, procederà all’acquisizione d’ufficio, ai sensi dell’articolo 44 bis, D.P.R. 445/2000, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del soggetto che abbia presentato domanda di contributo. In caso di DURC irregolare il contributo non sarà erogato.
- Entro i successivi 60 giorni Italia Lavoro procederà alla erogazione del contributo sul conto corrente indicato dal soggetto proponente in sede di presentazione della domanda di contributo. Il termine da ultimo indicato potrà essere sospeso per non più di 30 giorni in caso si renda necessaria una integrazione documentale o un supplemento di istruttoria².

L’esaurimento delle risorse sarà, in ogni caso, comunicato da Italia Lavoro sul proprio sito istituzionale.

c. Contributo in favore del soggetto ospitante

Per il soggetto ospitante è previsto un contributo massimo per le attività di tutoraggio di € 500,00 (cinquecento/00) corrispondete a 16 ore di attività regolarmente erogate e certificate.

- Il soggetto proponente trasmette la domanda di contributo del soggetto ospitante, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ospitante, corredata dalla dichiarazione “*de minimis*” e dalla fotocopia del documento di identità. Italia Lavoro provvederà alla verifica della documentazione ai fini della determinazione dell’ammissibilità e della determinazione del contributo spettante. In tale fase Italia Lavoro potrà richiedere integrazioni documentali o supplementi di istruttoria indicando agli enti ospitanti il termine perentorio di presentazione. Ai fini dell’erogazione del contributo, il soggetto ospitante dovrà essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili. Italia Lavoro, prima di provvedere al pagamento, procederà all’acquisizione d’ufficio, ai sensi dell’articolo 44 bis, D.P.R. 445/2000, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del soggetto che abbia presentato domanda di contributo. In caso di DURC irregolare il contributo non sarà erogato.

17. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Progetto di Italia Lavoro, Federica Federico.

Richieste di informazioni e/o chiarimenti possono essere inoltrate esclusivamente per iscritto all’indirizzo email inside@italialavoro.it.

18. Foro competente

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente avviso è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

² Si ricorda che in caso di pagamenti di importo superiore a € 10.000, in conformità a quanto previsto dall’articolo 48-bis, Dpr 602/1973, Italia Lavoro S.p.A. inoltrerà richiesta di verifica ad Equitalia S.p.A. Laddove Equitalia non risponda nei 5 giorni feriali successivi o comunichi che non risultano inadempimenti, Italia Lavoro S.p.A. procederà al pagamento. In caso contrario, Italia Lavoro procederà alla sospensione del pagamento fino all’ammontare del debito comunicato per i trenta giorni successivi a quello della comunicazione. Decorso tale ultimo termine, in caso di notifica dell’ordine di versamento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR 602/1973, Italia Lavoro procederà al pagamento a favore dell’agente di riscossione. In caso contrario, Italia Lavoro potrà procedere al pagamento a favore del soggetto richiedente il contributo.

19. Pubblicità

Il presente Avviso è pubblicato per estratto sul quotidiano Corriere della Sera e in versione integrale, compresi gli allegati, sui siti Internet www.italialavoro.it – Sezione bandi, sotto-sezione “Opportunità per i cittadini e per le imprese” -, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it e su www.cliclavoro.gov.it e www.integrazionemigranti.gov.it.

Il presente Avviso sarà pubblicato

Dall’assegnazione del contributo discende l’obbligo per il soggetto ammesso di evidenziare, in ogni atto, documento ed iniziativa realizzate in attuazione del progetto, che lo stesso è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, impiegando a tal fine i loghi ufficiali del Ministero e di conformarsi alle direttive che da quest’ultimo saranno impartite in materia di pubblicizzazione dell’intervento.

20. Orari e disponibilità del sistema informativo

Italia lavoro garantisce la disponibilità dei servizi del sistema informativo nei giorni feriali: dalle ore 9.30 alle 16.00 dal lunedì al giovedì e dalle ore 9.30 alle 13.00 il venerdì.

Fuori dalle fasce di garanzia il sistema resterà comunque accessibile, salvo interruzioni, programmate o non, per esigenze di manutenzione o per i casi di forza maggiore.

Le interruzioni programmate per esigenze di manutenzione saranno prontamente comunicate da Italia Lavoro attraverso il proprio sito www.italialavoro.it, Sezione “news”.

21. Condizioni di tutela della privacy

L’adesione al presente Avviso e la trasmissione della documentazione richiesta comporta, per il principio di bilanciamento degli interessi, il consenso al trattamento dei dati ivi riportati. I dati saranno trattati da personale di Italia Lavoro e potranno essere comunicati a soggetti istituzionali coinvolti nelle operazioni di monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività.

Italia Lavoro informa, altresì, che procederà a pubblicare sul proprio sito i dati dei soggetti beneficiari di vantaggi economici ex art. 12, L. 241/1990 anche in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riuso da parte di soggetti terzi, pubblici e/o privati. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e sarà effettuato in maniera prevalente attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. In particolare, i dati verranno inseriti in un’apposita banca dati elettronica costruita in modo tale da consentire l’accesso al solo personale autorizzato. In relazione ai dati dei destinatari, i proponenti autorizzano Italia Lavoro al trattamento degli stessi ed all’inserimento nelle banche dati dedicate. I diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 potranno essere esercitati scrivendo a privacy@italialavoro.it.

A tal proposito, si specifica che, in caso di richiesta di cancellazione dati, rimarranno comunque a sistema i dati necessari ai fini di monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività.

22. Controlli e sanzioni

Al fine di verificare il possesso dei requisiti dichiarati Italia Lavoro realizzerà controlli “in itinere”, anche senza preavviso.

I partecipanti dovranno consentire gli opportuni controlli di Italia Lavoro sulla documentazione presentata. Italia Lavoro potrà, inoltre, in qualsiasi momento, richiedere l’integrazione documentale ai sensi della vigente normativa.

La mancata collaborazione alla fase di controllo comporta in automatico la decadenza dal beneficio.

I registri delle attività sono documenti pubblici, la cui alterazione comporta le conseguenze di legge, oltre al decadimento dal diritto al contributo.

Ugualmente possibile causa di decadenza dal diritto al contributo è la gestione delle attività in maniera non conforme alle previsioni del presente Avviso.

Qualora durante le verifiche, si riscontri la possibile alterazione dei documenti ovvero la possibile mendacia delle dichiarazioni, Italia Lavoro sospenderà immediatamente l'erogazione del contributo e denuncerà il fatto alle competenti autorità.

I controlli potranno essere effettuati oltre che da Italia Lavoro anche dallo Stato Italiano.

23. Tenuta della documentazione

I soggetti beneficiari sono tenuti all'istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa e alla sua conservazione per tre anni dopo la chiusura parziale o finale del programma operativo ex art. 90 del Regolamento n. 1083/2006, fatti salvi i più ampi termini previsti dalla normativa nazionale, rendendosi disponibile a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.

Italia Lavoro SpA
Il Presidente e Amministratore Delegato
Paolo Reboani